



COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE
Provincia di Macerata

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DI
AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLA DIFFUSIONE ED ESPOSIZIONE DI
MESSAGGI PUBBLICITARI ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019**

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone unico di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n° 160 regola il procedimento di adozione, e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di San Severino Marche nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse o da aree pubbliche.
3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
4. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2

Concessioni e autorizzazioni.

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (dpr 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
4. Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque comunicate al Comune, secondo la disciplina del presente regolamento.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative.

Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
7. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere comunicate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune
 - b) Altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune.
8. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
9. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al vigente Regolamento del commercio su aree pubbliche.

Articolo 3

Norme di riferimento.

1. Per il rilascio delle autorizzazioni alle esposizioni pubblicitarie, di ogni tipo, si fa riferimento al piano generale degli impianti approvato con Delibera del C.C. n. 16 del 02/03/2000, agli artt. 3, 4, 5, 5bis, 5ter, 5quater, 5quinquies. .
2. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo 4

Avvio del procedimento amministrativo.

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. L'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale.
 - c) l'entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

- f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
3. Per le occupazioni permanenti la domanda deve essere corredata dai seguenti elaborati, sottoscritti dal richiedente:
- a) planimetria in scala 1:500, ove va indicata l'area soggetta ad occupazione con indicate le dimensioni di essa ed un tratto stradale per un raggio di almeno 150 metri;
 - b) sezione in scala 1:100, perpendicolare all'asse stradale, delle opere da realizzare, con indicate le quote riferite al piano stradale in senso verticale ed all'asse stradale in senso orizzontale.
4. La domanda di autorizzazione alla installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria deve essere indirizzata al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o, se dovuta, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuato sulla cartografia comunale.
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e) la ragione per la quale è richiesta;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute.
5. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
6. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
7. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
- a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)

Articolo 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo.

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio di ricevimento delle domande.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di altri enti il termine è elevato a sessanta giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 6

Istruttoria.

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'Articolo 4, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. Entro 5 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, il responsabile del procedimento ne trasmette copia, corredata dai documenti alla stessa allegati, all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ufficio di Polizia Urbana per i pareri di competenza sulla regolarità ai fini del Regolamento Edilizio, del Regolamento di Polizia Municipale e del Codice della Strada, detti uffici dovranno trasmettere i loro pareri, al responsabile del procedimento, entro 10 giorni dal ricevimento.
6. L'esame della domanda viene effettuato dall'Ufficio Tributi relativamente all'installazione di mezzi pubblicitari fino a 4 metri quadrati di superficie, oltre tale superficie l'esame viene condotto dall'Ufficio Urbanistica.
7. Per le occupazioni e le installazioni di mezzi pubblicitari per le quali si richiede il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione deve autonomamente presentare l'istanza necessaria all'Ufficio Urbanistica del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia. In ogni caso non compete all'Ufficio incaricato del rilascio delle concessione per l'occupazione di suolo pubblico accertare la sussistenza dell'obbligo della concessione o autorizzazione edilizia.

Articolo 7

Conclusione del procedimento.

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri espressi ai sensi dell'art. 6 punto 5), conclude il suo procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego delle stesse.

Articolo 8

Rilascio della concessione o autorizzazione.

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. E' restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 9

Contenuto ed efficacia del provvedimento.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
 - b) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - c) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del concessionario;
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli 19 e seguenti di questo regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;

- b) la misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Articolo 10

Principali obblighi del concessionario.

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione.
4. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
5. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
6. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
7. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Articolo 11

Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
2. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
3. Per la revoca si acquisiscono gli stessi pareri previsti per il rilascio.

4. Il provvedimento di revoca dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota parte di canone attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione o l'esposizione.
5. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
6. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 12

Dichiarazione di decadenza.

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
 - b) violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione.
2. IL mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà dichiarato decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla previa contestazione al concessionario con assegnazione di un termine per le osservazioni.
4. Diversamente dalla revoca il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto da pareri occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni.
5. Il provvedimento di decadenza non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. Tale provvedimento dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota parte di canone attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione o l'esposizione.

Articolo 13

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive.

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 14

Subentro.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 15

Rinnovo.

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'Articolo 4 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
6. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

Articolo 16

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni.

1. Ciascun Ufficio provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione di propria competenza seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, l'ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione e ne assicura la trasmissione all'Ufficio Tributi e al Concessionario per l'applicazione del canone.
2. Ciascun ufficio provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'osservanza degli obblighi imposti dall'atto di concessione, a

verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.

3. All'ufficio tributi devono essere comunicate tutte le variazioni intervenute prima della scadenza dei provvedimenti di concessione o autorizzazione.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 17

Oggetto del canone.

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 18

Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, è parimenti soggetta al pagamento del canone per l'installazione di impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 19

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile e salvo il diritto di regresso.

Articolo 20

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune di San Severino Marche, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario.

Articolo 21

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - durata dell'occupazione;
 - superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - tipologia;
 - finalità;
 - zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività

esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
4. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
6. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale sulla base delle misure previste nella specifica tariffa. Il canone è unico annuale e non è frazionabile, anche quando l'occupazione abbia avuto luogo soltanto per una parte dell'anno.

Articolo 22

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. Per i mezzi pubblicitari che abbiano superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento, per quelli di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.
5. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il

soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto non è dovuto alcun canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 23

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su 4 categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 24

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui all'art. 4 comma 7, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali

Articolo 25

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
2. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:
 - a. alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa ordinaria corrispondente a quella standard prevista dal comma 826 ridotta del 33,33%.
 - b. la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 30,00 per cento rispetto alla 1a.
 - c. la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 40,00 per cento rispetto alla 1a.
 - d. la tariffa per le strade di 4a categoria è ridotta in misura del 50,00 per cento rispetto alla 1a.
4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari non si fa luogo ad alcuna articolazione del territorio comunale in categorie e costituisce tariffa ordinaria quella prevista dal comma 827 sopra richiamato, diminuita del 33,33%.
5. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
6. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.
7. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
8. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 26

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico la tariffa è determinata per ciascuna delle categorie viarie su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:
 - a. alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa ordinaria corrispondente a quella standard prevista dal comma 827 ridotta del 33,33%.
 - b. la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 30,00 per cento rispetto alla 1a.
 - c. la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 40,00 per cento rispetto alla 1a.
 - d. la tariffa per le strade di 4a categoria è ridotta in misura del 50,00 per cento rispetto alla 1a.
4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari non si fa luogo ad alcuna articolazione del territorio comunale in categorie e costituisce tariffa ordinaria quella prevista dal comma 827 sopra richiamato, diminuita del 33,33%.
5. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
6. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.
7. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
8. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 27

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
3. Per le occupazioni temporanee la tariffa si applica in relazione alle ore di occupazione in ciascuna delle fasce orarie in cui è stato suddiviso il giorno; pertanto la tariffa giornaliera viene distribuita nelle seguenti fasce:
 - 1° fascia oraria: dalle ore 7 alle ore 14, la misura di tariffa per le complessive 7 ore va determinata in ragione del 50% della misura di tariffa ordinaria giornaliera al mq.;
 - 2° fascia oraria: dalle ore 14 in poi, la misura di tariffa per le complessive 17 ore va determinata in ragione del 50% della misura di tariffa ordinaria giornaliera al mq.
4. Per le sole occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, spettacoli viaggianti, non sono

previste le due fasce orarie in cui è suddiviso il giorno e la tariffa si applica in base alle effettive ore di occupazione.

5. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto
8. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione non si applica per la pubblicità luminosa effettuata per conto proprio dall'impresa.
9. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Articolo 28

Occupazioni e diffusione di mezzi pubblicitari non assoggettate al canone

Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):

- le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- le occupazioni relative alla sosta di caravans o roulotte per un periodo non superiore a giorni tre;
- le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.
- le occupazioni da parte di imprese appaltatrici del Comune, sempre che le stesse siano limitate nel tempo e nello spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori.
- le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- i balconi, le verande, i bow window, le mensole, i cornicioni, le grondaie del tetto, i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, i fari o globi illuminanti posti all'esterno dei negozi, nonché le scale e i gradini;
- le cassette per l'impostazione della corrispondenza, i quadri contenenti orari ed avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici;
- le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, ivi compresi i taxi, nelle aree pubbliche a ciò destinate;

- le occupazioni con fioriere e/o piante ornamentali all'esterno di abitazioni, purché poste a filo del fabbricato ed in contenitori facilmente movibili, e non creino ostacolo od impedimento alla circolazione sia pedonale che veicolare, e, in ogni caso, ogni fioriera o pianta non abbia una dimensione superiore a mq. 1,00;
- le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Articolo 29

Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
 - b) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
 - c) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
 - d) Il canone annuale viene ridotto:
 - Al 50% per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo;
 - Al 50% per le occupazioni realizzate con passi carrabili;
 - Al 10% per le occupazioni realizzate con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati;
 - e) Il canone giornaliero viene ridotto:
 - Al 50% per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo;
 - Al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - Al 20% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
 - Al 20% per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.;

- Al 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - Al 50% per le occupazioni per manomissioni stradali%;
 - Al 50% per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, per le sole occupazioni effettuate dai venditori ambulanti del mercato settimanale che operano in regime di convenzione la riduzione è pari al 25%;
 - Al 50% per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente. Tale riduzione si cumula con tutte le altre riduzioni eventualmente applicabili.
- f) Non sono cumulabili le prime due riduzioni previste alla lettera d), parimenti non sono cumulabili le prime due riduzioni previste alla lettera e).
- g) Qualora per la stessa occupazione competano più specie di riduzioni queste sono cumulabili, ad eccezione dei casi di non cumulabilità espressamente previsti dal presente regolamento. Ciascuna percentuale di riduzione va calcolata sull'importo della tariffa risultante dall'applicazione della riduzione precedente spettante per la specifica fattispecie di occupazione.
- h) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune il canone viene determinato con riferimento ad una superficie non superiore a 9 mq., l'eventuale superficie eccedente è calcolata in ragione del 10%.
- i) Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi il canone per l'occupazione del suolo e del sottosuolo è annuale non frazionabile anche se l'occupazione ha avuto luogo per una parte dell'anno.

Articolo 30

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente
3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 31

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione prevista dall'art. 4 del presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dichiarazione presentata;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarato, aumentata del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 2 lettera b) ed a quelle richiamate alla lettera c) comma 2 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento delle somme dovute
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
5. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato nei modi e termini di legge, contenente intimazione ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 32

Sanzioni

1. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
2. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di due punti percentuali - con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ad esclusione di quanto previsto dal precedente art. 31, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

Articolo 33

Dichiarazione e versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5 comma 8 del presente regolamento la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.000,00 è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.

Articolo 34

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

Articolo 35

Mercati e fiere

1. Per le Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere si rinvia a quanto previsto nello specifico regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30/11/2005. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo canone, l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, rapportata alla corrispondente fascia oraria. Ai fini del presente comma non si fa luogo alla ripartizione del territorio comunale in categorie.
3. La tariffa ordinaria giornaliera è ridotta al 50% per le occupazioni effettuate dai venditori ambulanti, si applica la riduzione del 50% per le occupazioni di durata non inferiore a un mese, anche non continuativo, o che si verificano con carattere ricorrente, si applica altresì l'ulteriore riduzione del 35% per i venditori ambulanti del mercato settimanale che operano in convenzione.
4. Le riduzioni sono cumulabili e si applicano sulla tariffa risultante dall'applicazione della precedente riduzione fino alla completa applicazione delle riduzioni previste.
5. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10 qualora l'importo dovuto sia superiore a € 250,00.
6. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione.
7. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune in base a quanto stabilito dall'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 255.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 36

Gestione del servizio

1. Con decorrenza dal 1 dicembre 2021 il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di San Severino Marche gestisce il servizio delle pubbliche affissioni, al fine di garantire specificatamente l'affissione di comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 37

Impianti di proprietà del Comune. Superfici

1. Per la determinazione e destinazione della superficie complessiva si rinvia a quanto previsto nell'art. 5 del Piano Generale approvato con delibera consiliare n. 16 del 02/03/2000.
2. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è soggetto a variazioni in ragione di esigenze di forza maggiore o di pubblica utilità, è allegato al presente regolamento.
3. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è stabilita dal Piano Generale degli Impianti.

Articolo 38

Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella giornaliera ridotta del 33,33%.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.

Articolo 39

Maggiorazioni del canone

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento .

Articolo 40

Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a. i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione.
 - b. i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.
 - d. i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. gli annunci mortuari.

Articolo 41

Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f. i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

Articolo 42

Modalità per il servizio affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.
7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
8. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
10. Il gestore mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 43 Vigilanza

1. Il gestore del servizio, oltre ai Vigili Urbani in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive di cui all'art. 31 del presente regolamento.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, compete al gestore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e della maggiorazione di cui all'art.31.
3. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto.
4. Ai fini della contestazione della violazione si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 31.

PARTE TERZA DIVIETI E LIMITAZIONI E NORME TRANSITORIE

Articolo 44 Divieti e limitazioni alla diffusione di messaggi pubblicitari

1. Negli edifici di carattere storico ed, in genere, in tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. La pubblicità con il getto di manifestini è vietata nei giorni di CAPODANNO, PASQUA e NATALE.
3. Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano ingenerare

confusione con i segnali stradali o con segnalazioni luminose di circolazione ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

4. Sui veicoli sono vietate le segnalazioni di pubblicità luminosa o a luce riflessa che possano generare abbagliamento o confusione con i dispositivi di segnalazione.
5. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie e piazze o altro luogo pubblico, è vietata nei seguenti orari:
 - dalle ore 22 alle ore 8 nei giorni feriali
 - dalle ore 22 alle ore 9 nei giorni festivi
 - dalle ore 13,30 alle ore 15,30 di tutti i giorni festivi e feriali.
6. E' parimenti vietata la pubblicità, con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.
7. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, i limiti di legge.

Articolo 45 Norme transitorie

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
3. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, commi 5 e 6.



ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

1° CATEGORIA:

Via N. Sauro, Via Garibaldi, Piazza del Popolo e portici circostanti, Via Indivini fino all'incrocio con Via Massarelli, Viale Bigioli, Viale Collio fino al Fiume Potenza, Via E. Rosa e portici laterali, Piazza Marconi, Via Gorgonero, Via V. da San Severino, Via G. Talpa, Via G. Ranaldi, Via L. Urbani, Via B. Eustachio, Viale B. Eustachio e portici laterali, Viale Europa, Via Settempeda, Viale della Resistenza, Via C. Battisti fino all'incrocio con Via Massarelli, Via Porta Orientale, Via XX Settembre fino all'incrocio con Via Porta Orientale compreso, Via Roma, Piazza Gramsci, Viale Matteotti, Giardino pubblico, Via San Sebastiano, Piazza Don Minzoni, Viale Mazzini fino all'incrocio con Via Bramante, Stadio e Pista di pattinaggio; ivi comprese le pertinenze delle predette strade, piazze e spazi pubblici, nonché le aree e gli spazi pubblici prospicienti le stesse.

Le seguenti vie e piazze: Via N. Sauro, Via Garibaldi, Piazza del Popolo e portici circostanti, Via Indivini fino all'incrocio con Via Massarelli, lato sud Viale Bigioli, Via E. Rosa da Piazza del Popolo fino all'incrocio con Viale Bigioli, Via B. Eustachio, Via C. Battisti, Via Porta Orientale fino all'arco Via Porta Orientale, ricomprese nella presente categoria, limitatamente alla occupazione di spazi per attività edile (voce 2.9 della tariffa), sono inserite, ai soli fini tariffari, nella successiva 2^a categoria;

2° CATEGORIA:

Via Ponte S. Antonio limitatamente al tratto della S.S. 361 dall'incrocio della vecchia strada di Serripola a Via del Vallato, Via del Vallato, Via G.B. Caccialupi, Viale G. Collio dal fiume Potenza alla fine, Via G.C. Gentili, Piazzale A. Luzio, Via L. D'Alessandro, Via Salimbeni, Largo Margarucci, Largo S. Andrea, Piazzetta del Duomo, Via Massarelli, Via C. Battisti dall'incrocio con Via Massarelli alla fine, Via XX Settembre dall'incrocio con Via Porta Orientale alla fine, Via R. Sanzio, Via G. Leopardi, Via D. Alighieri, Via L. Da Vinci, Via G. Galilei, Viale Mazzini dall'incrocio con Via Bramante alla fine, Via San Michele fino al Cimitero urbano, Viale del Cimitero e area circostante il Cimitero stesso, Via A. di Piergiacomo, Via E. Mattei, Via G. Brodolini, Viale Varsavia, Via E. Divini, Via della Libertà, Via Padre G. Zampa, Loc. Glorioso limitatamente al tratto della S.S. 502 dall'incrocio con la S.S. 361 fino al complesso edilizio della Chiesa del Glorioso compreso, S.S. 361 dal Ponte dell'Intagliata fino al cartello segnaletico di delimitazione del centro abitato del Capoluogo; ivi comprese le pertinenze delle predette strade, piazze e spazi pubblici, nonché le aree e gli spazi pubblici prospicienti le stesse.

3° CATEGORIA:

Tutte le rimanenti strade, viali, corsi, piazze e comunque beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ubicati nel perimetro del centro abitato del Capoluogo, come delimitato ai fini del codice della strada.

Tutti i centri abitati delle frazioni, come delimitati ai fini del codice della strada.

4° CATEGORIA:

Tutto il rimanente territorio comunale non compreso nelle precedenti tre categorie.



ALLEGATO B
COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

	Tariffa Standard	Coefficiente da applicare alla tariffa standard	Tariffa ordinaria
Comma 826 Legge 160/20109	40,00	0,6667	26,67
Comma 827 Legge 160/20110	0,70	0,6667	0,47

Permanente		
	Categoria	Coefficiente da applicare alla tariffa ordinaria
Occupazioni in genere		
	Cat.1 € x mq	0,72
	Cat.2 € x mq	0,82
	Cat.3 € x mq	0,77
	Cat.4 € x mq	0,72
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo		
	Cat.1 € x mq	0,36
	Cat.2 € x mq	0,41
	Cat.3 € x mq	0,39
	Cat.4 € x mq	0,36
Occupazioni con tende fisse o ritraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico		
	Cat.1 € x mq	0,22
	Cat.2 € x mq	0,25
	Cat.3 € x mq	0,24
	Cat.4 € x mq	0,22
Passi carrabili costruiti direttamente da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata		
	Cat.1 € x mq	0,36
	Cat.2 € x mq	0,41
	Cat.3 € x mq	0,39

	Cat.4 € x mq	0,36
Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune		
	Cat.1 € x mq	0,36
	Cat.2 € x mq	0,41
	Cat.3 € x mq	0,39
	Cat.4 € x mq	0,36
Divieto di sosta imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali		
	Cat.1 € x mq	0,08
	Cat.2 € x mq	0,09
	Cat.3 € x mq	0,08
	Cat.4 € x mq	0,08
Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune		
	Cat.1 € x mq	0,08
	Cat.2 € x mq	0,09
	Cat.3 € x mq	0,08
	Cat.4 € x mq	0,08
Distributori di Carburante		
La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi - Per distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi (Art. 48 c.1 D.lgs.507/93)	Cat.1 € x mq	1,21
	Cat.2 € x mq	1,06
	Cat.3 € x mq	0,55
	Cat.4 € x mq	0,35
	Per ogni 1.000 litri o frazione superiore a 3.000 litri	
	Cat.1 € x mq	0,25
	Cat.2 € x mq	0,22
	Cat.3 € x mq	0,11
	Cat.4 € x mq	0,07
	Distributori di Tabacchi	
	Cat.1 € x mq	0,36
	Cat.2 € x mq	0,39
	Cat.3 € x mq	0,31
	Cat.4 € x mq	0,31

Temporanea	Coefficiente zona 1	Coefficiente zona 2	Coefficiente zona 3	Coefficiente zona 4
Occupazioni ordinarie del suolo				
Giornaliera	3,25	3,72	3,52	3,25
Dalle ore 07:00 alle ore 14:00	1,63	1,86	1,76	1,63
Dalle ore 14:00 in poi	1,63	1,86	1,76	1,63

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo Riduzione a 1/3 della tariffa ordinaria				
Giornaliera	1,63	1,86	1,76	1,63
Dalle ore 07:00 alle ore 14:00	0,82	0,93	0,88	0,82
Dalle ore 14:00 in poi	0,82	0,93	0,88	0,82
Occupazioni con tende fisse o ritraibili Riduzione al 30% della tariffa ordinaria				
Giornaliera	0,98	1,12	1,06	0,98
Dalle ore 07:00 alle ore 14:00	0,49	0,56	0,53	0,49
Dalle ore 14:00 in poi	0,49	0,56	0,53	0,49
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti - Riduzione al 50% della tariffa ordinaria				
Giornaliera	2,32	2,66	2,52	2,32
Dalle ore 07:00 alle ore 14:00	1,16	1,33	1,26	1,16
Dalle ore 14:00 in poi	1,16	1,33	1,26	1,16
Occupazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - Riduzione al 20% della tariffa ordinaria				
Giornaliera	0,65	0,75	0,71	0,65
Dalle ore 07:00 alle ore 14:00	0,33	0,38	0,36	0,33
Dalle ore 14:00 in poi	0,33	0,38	0,36	0,33
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - Riduzione al 50% della tariffa ordinaria				
Giornaliera	1,63	1,86	1,76	1,63
Dalle ore 07:00 alle ore 14:00	0,82	0,93	0,88	0,82
Dalle ore 14:00 in poi	0,82	0,93	0,88	0,82
Occupazioni con autovetture di uso privato				
Giornaliera	3,25	4,46	4,22	3,9
Dalle ore 07:00 alle ore 14:00	1,63	2,23	2,12	1,95
Dalle ore 14:00 in poi	1,63	2,23	2,12	1,95
Occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - Maggiorazione del 50% della tariffa ordinaria				
Giornaliera	3,25	4,46	4,22	3,9
Dalle ore 07:00 alle ore 14:00	1,63	2,23	2,12	1,95
Dalle ore 14:00 in poi	1,63	2,23	2,12	1,95
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive Riduzione al 20% della tariffa ordinaria				
Giornaliera	0,65	0,75	0,71	0,65
Dalle ore 07:00 alle ore 14:00	0,33	0,38	0,36	0,33
Dalle ore 14:00 in poi	0,33	0,38	0,36	0,33
Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale di durata non superiore a 30 giorni fino a 1 Km	24,35	27,83	26,38	24,35
Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale di durata non superiore a 30 giorni > di 1 Km	36,53	41,74	39,57	36,53

TIPOLOGIA E SUPERFICI PER LA DIFFUZIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	GG	Coefficiente da applicare alla tariffa ordinaria
CATEGORIA NORMALE		
1,00 MQ		0,51
>1,00 MQ = 5,00 MQ		0,66
>5,00 MQ = 8,00 MQ		0,99
>8,00 MQ		1,31
CATEGORIA NORMALE LUMINOSA		
1,00 MQ		0,98
>1,00 MQ = 5,00 MQ		0,99
>5,00 MQ = 8,00 MQ		0,66
>8,00 MQ		0,5
CATEGORIA SPECIALE ORDINARIA		
1,00 MQ		0,34
>1,00 MQ = 5,00 MQ		0,44
>5,00 MQ = 8,00 MQ		0,655
>8,00 MQ		0,875
CATEGORIA SPECIALE LUMINOSA		
1,00 MQ		1
>1,00 MQ = 5,00 MQ		0,99
>5,00 MQ = 8,00 MQ		0,67
>8,00 MQ		0,5
DIFFUSIONI VARIE		
VOLANTINAGGIO CN	1	5,53
VOLANTINAGGIO CS	1	3,69
SONORA CN	1	16,61
SONORA CS	1	11,08
STRISCIONI 1 mq CN	15	1,92
STRISCIONI > 1 mq < 5.5 mq CN	15	2,5
STRISCIONI 1 mq CS	15	1,28
STRISCIONI > 1 mq < 5,5 mq CS	15	1,67
STRISCIONI > 5,5 mq < 8.5 mq CN	15	3,74
STRISCIONI > 5,5 mq < 8.5 mq CS	15	3,74
STRISCIONI < 8.5 mq CN	15	4,99
STRISCIONI < 8.5 mq CS	15	4,99
AUTOMEZZI inf 30 q.li		1,24
AUTOMEZZI sup 30 q.li		1,86
MOTOVEICOLI		0,62
RIMORCHI inf 30 q.li		1,24
RIMORCHI sup 30 q.li		1,86
Pubbl.veic./interna 1 mq		0,34
Pubbl.veic./esterna 1mq		0,34
Pubbl.veic./esterna>1mq		0,44
Pubbl.veic./esterna>5,51 mq <8,50		0,66
Pubbl.veic./esterna>8.50 mq		0,88
Pannelli luminosi CN 1 MQ		1,04
Pannelli luminosi CN >1 MQ		1,35
Pannelli luminosi CS 1 MQ		1,04
Pannelli luminosi CS >1 MQ		1,35
Pannelli lum. in proprio CN 1 MQ		0,52
Pannelli lum. in proprio CN >1 MQ		0,68
Pannelli lum. in proprio CS 1 MQ		0,52
Pannelli lum. in proprio CS >1 MQ		0,68
Proiezioni/diap. CN	1	5,53
Proiezioni/diap. CS	1	3,69
Aeromobili	1	132,79
Palloncini frenati	1	66,41
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI		
Manif 1 mq gg 10 CN		2,87
Manif 1 mq gg 10 CS		7,20
5 GG succ. CN 1 MQ		0,88
5 GG succ. CS 1 MQ		2,14
Manif > 1 mq gg10 CN		4,31
Manif > 1 mq gg10 CS		10,80
5 GG succ. CN > 1 MQ		1,29
5 GG succ. CS > 1 MQ		3,24
Locandine CN	30	0,10
Locandine CS	30	0,07